



ALBO GESTORI AMBIENTALI: NUOVI REQUISITI PER IL RESPONSABILE TECNICO

Si ricorda alle aziende che l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 comporta la nomina di almeno un responsabile tecnico.

Per svolgere tale ruolo sono richiesti i seguenti requisiti:

- possedere idonei titoli di studio;
- aver maturato esperienza nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
- raggiungere l'idoneità tecnica ai sensi dell'art. 13 del Dm 120/2014, attestata mediante verifica iniziale e verifica periodica con cadenza quinquennale volta a garantire il necessario aggiornamento.

Il responsabile tecnico deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti morali (art. 10, comma 2, lettere c), d), f) e i) Dm 120/2014) e professionali suddivisi per categoria e per classe (art. 11 Dm 120/2014).

L'Albo gestori è intervenuto con due Deliberazioni, n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, a definire i requisiti del responsabile tecnico e le modalità di svolgimento delle verifiche iniziali e periodiche. L'entrata in vigore di questi nuovi criteri è stata fissata per il **16 ottobre 2017**.

Si precisa che è altresì previsto un periodo transitorio di cinque anni durante i quali il responsabile tecnico delle imprese e degli enti già iscritti alla data in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività. Quest'ultimo potrà sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.

Ulteriori approfondimenti possono essere richiesti all'ufficio Ambiente dell'Associazione

***per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 – e mail servizi@apindustria.bs.it***